



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/63 DEL 30.9.2010

Oggetto: L.R. n. 31/1998, art. 8 e s.m.i.. **Trattamento previdenziale lavoratori dipendenti posti in aspettativa per ricoprire la carica di Assessore regionale. Indirizzo interpretativo ed applicativo.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta in ordine alla problematica del trattamento previdenziale dei lavoratori dipendenti posti in aspettativa per ricoprire la carica di Assessore regionale, venuta in rilievo nel recente passato e comunque attuale a seguito della composizione delle Giunte regionali con Assessori non rivestenti lo status di consigliere regionale (c.d. Assessori tecnici). L'Assessore delinea quindi il quadro normativo secondo gli approfondimenti condotti dall'ufficio competente dopo interlocuzioni con l'INPDAP e con l'INPS.

L'ordinamento è carente di una disciplina specifica che assicuri una copertura previdenziale ai "dipendenti pubblici" nominati membri della Giunta regionale, mentre non lo é per i lavoratori privati chiamati alla stessa carica. In favore di questi ultimi, infatti, la copertura contributiva viene garantita dall'INPS mediante l'istituto della contribuzione figurativa di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

La questione è stata perciò sottoposta alle valutazioni dell'INPDAP (Ufficio normativo – Roma), il quale ha però definitivamente comunicato che l'accredito figurativo, secondo quanto previsto dall'art 22, comma 39, della legge n. 724/1994, è applicabile esclusivamente nei confronti dei dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei Consigli regionali e non anche a favore di coloro che nelle Regioni ricoprono la carica di Assessore, ma non rivestono altresì lo status di consigliere. Lo stesso INPDAP, nel contempo, non ammette altra forma di copertura previdenziale a favore dei lavoratori di cui trattasi, nemmeno mediante versamento contributivo effettivo a carico dell'Ente in cui si espleta il mandato, ciò che avviene, invece, per il lavoratore rivestente la carica di Assessore in un Ente locale, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.). Emerge, pertanto, una disparità di trattamento tra i lavoratori pubblici chiamati a ricoprire la carica di "Assessore tecnico" presso un'amministrazione



regionale e quelli nominati Assessori nelle Province e nei Comuni, che si aggiunge alla disparità tra gli stessi Assessori regionali, considerato che, come già riferito, quelli provenienti da aziende "private" possono ottenere dall'INPS il riconoscimento delle garanzie previste dall'art. 31 della legge n. 300/1970.

Nel corso degli approfondimenti condotti con gli istituti di previdenza, per risolvere casi urgenti, sono state adottate soluzioni provvisorie prospettate dallo stesso INPDAP, fondate su criteri analogici, in attesa che la problematica potesse trovare una organica definizione mediante il coinvolgimento dei competenti Ministeri dell'Economia e del Lavoro. Quelle soluzioni tuttavia non hanno conseguito una condivisione finale da parte degli organi decidenti e non hanno quindi potuto avere ulteriore applicazione.

Per definire la problematica, rilevate le carenze della disciplina di settore, occorre estendere l'esame alle norme statutarie che disciplinano la nomina dei componenti della Giunta regionale. Soccorre a questo proposito l'art. 40 dello Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) che dispone "I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità".

Si ritiene al riguardo che la conservazione dei "diritti di carriera e di anzianità" sancita dalla legge non può non ricomprendere la tutela previdenziale, secondo una valutazione che tenda alla salvaguardia del rapporto di lavoro nell'interezza dei suoi effetti. La conservazione dei "diritti di carriera e di anzianità" non può prescindere dalla salvaguardia dell'anzianità previdenziale, con la conseguenza che va garantita la copertura contributiva del lavoratore pubblico nominato assessore, per il periodo di espletamento del mandato.

In altri termini, la soluzione della problematica anziché in una specifica disposizione regolatrice nella normativa di settore, va ricercata attraverso una valutazione sistematica di tutti gli elementi analizzati, da cui si desume, con ragionevole certezza, che anche in favore dei dipendenti pubblici posti in aspettativa per essere chiamati a ricoprire la carica assessoriale nella Regione Sardegna, deve essere riconosciuta la copertura previdenziale che l'ordinamento in generale garantisce, pur secondo diverse modalità, ai lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche.

Concludendo in concreto, ai lavoratori collocati in aspettativa da pubbliche amministrazioni per essere nominati membri della Giunta regionale sarda è assicurata la prosecuzione della posizione previdenziale in essere presso l'ente di provenienza, in virtù del disposto del citato art. 40 dello Statuto speciale per la Sardegna, con assunzione a carico dell'Amministrazione regionale degli oneri contributivi per la quota parte gravante sul datore di lavoro, calcolando la contribuzione sulla



retribuzione virtuale cui il lavoratore avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio attivo, mentre la contribuzione a carico del lavoratore verrà trattenuta sulle competenze spettanti in qualità di Assessore.

Conclusa la sua relazione l'Assessore chiede che la Giunta, ove condivida l'analisi interpretativa esposta, la assuma a proprio indirizzo interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i..

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di assumere ad indirizzo interpretativo ed applicativo il contenuto della su estesa relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e, per l'effetto, di assicurare ai lavoratori in aspettativa da pubbliche amministrazioni, nominati membri della Giunta della Regione Sardegna, la conservazione della propria posizione previdenziale in essere presso l'amministrazione di provenienza, con assunzione a carico della Regione degli oneri contributivi per la quota parte gravante sul datore di lavoro.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis